

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)
Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104
E-Mail: info@comune.sale-marasino.bs.it



DETERMINAZIONE **DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE** **n. 92 del 20.08.2019 (registro settoriale)**

Oggetto: Servizio di assistenza ad personam per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - Aggiudicazione del servizio - Impegno di spesa relativo al periodo settembre-dicembre 2019 e agli anni 2020 e 2021. Consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali - Codice CIG padre: 7958035A39 - Codice CIG figlio: 8008801FA5.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con determinazione del Responsabile di quest'Area n. 68 del 30.05.2019, rettificata con determinazione n. 74 del 26.06.2019, è stata indetta gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 36 e 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per l'appalto del servizio di *assistenza ad personam* per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con le seguenti modalità:

- a) la scelta del contraente sarà effettuata utilizzando la piattaforma SINTEL;
- b) si procederà all'affidamento mediante procedure negoziata ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 previa richiesta d'offerta a n. 5 operatori economici (se presenti in tal numero) in possesso dei necessari requisiti ed iscritti in SINTEL, selezionati a seguito di apposito avviso pubblico di indagine di mercato (in caso di manifestazione di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite stabilito, mediante sorteggio pubblico);
- c) si procederà all'affidamento dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
- e) si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
- f) in caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più alto nella offerta qualitativa; in caso di parità anche rispetto a tale punteggio si procederà all'applicazione dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924 mediante il sorteggio;

che, con la citata determinazione n. 68/2019 è stato inoltre approvato il fac-simile dell'avviso pubblico di indagine di mercato ed i relativi allegati all'uopo predisposti, nonché il bando di gara/lettera di invito, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati per l'affidamento del servizio di *assistenza ad personam*;

che il valore complessivo della procedura ammonta a € 117.018,00 oltre I.V.A.;

Dato atto che:

- l'indagine di mercato è stata effettuata da questo Comune;
- è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" – Sede distaccata del Sebino Bresciano – in virtù di apposita convenzione in essere, di espletare la procedura di gara di che trattasi;

Visto il verbale di istruttoria in data 18.06.2019 per l'individuazione degli operatori economici disponibili all'affidamento del servizio di assistenza ad personam per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, depositato agli atti;

Dato atto che con nota Prot. n. 06644 del 18.06.2019 sono stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" – Sede distaccata del Sebino Bresciano, i nominativi delle seguenti Ditte da invitare alla gara, selezionate a seguito di apposito avviso pubblico di indagine di mercato:

1	Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa Via Cristina da Pizzano n. 5 - 40133 Bologna P.IVA e C.F.: 03772490375
2	Serena Società Cooperativa Sociale Onlus Via Maria Montessori n. 14 - 25030 Lograto (BS) P.IVA e C.F. 02840920173
3	Società Cooperativa Sociale Orsa Maggiore Via Vittorio Emanuele n. 38 - 95022 Aci Catena (CT) P.IVA e C.F. 02358970875

che la C.U.C. ha esperito la gara tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;

che entro i termini previsti dal bando/disciplinare di gara, sulla piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia sono pervenute le seguenti offerte, come da determinazione dirigenziale n. 1084/2019 del 23.07.2019 della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia – Sezione Distaccata del Sebino Bresciano:

n. progressivo 1	Serena Società Cooperativa Sociale Onlus Via Maria Montessori n. 14 - 25030 Lograto (BS) P.IVA e C.F. 02840920173
n. progressivo 2	Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa Via Cristina da Pizzano n. 5 - 40133 Bologna P.IVA e C.F.: 03772490375

che la C.U.C. - Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia – Sezione Distaccata del Sebino Bresciano, ha comunicato, con nota Prot. n. 107432/2019 del 31.07.2019, acquisita agli atti di questo Comune in data 01.08.2019 al n. 08376 di protocollo, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. del 18.04.2016, n. 50, la **proposta di aggiudicazione** della procedura di che trattasi alla Ditta Serena Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Lograto (BS), Via Maria Montessori n. 14 – C.F. e P.IVA 02840920173 – che ha offerto un ribasso pari al 4,6249% per un valore economico pari ad € 111.606,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 990,00 quali costi della sicurezza propri aziendali e € 110.418,00 quali costi del personale) a fronte di una base d'asta di € 117.018,00 oltre IVA, e per un importo orario di € 16,91 oltre IVA di legge;

che nei confronti della Ditta Serena Società Cooperativa Sociale Onlus verranno avviati da parte della Stazione Appaltante i controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara;

Richiamati

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 integrato con le note di aggiornamento;

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 27.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per la realizzazione del programma dell'amministrazione comunale 2019/2021, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;

-il Decreto Sindacale n. 03/2019 del 28.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che testualmente dispone:

Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Visto l'art.183 comma 7 del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente dispone:

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visto l'art.147-bis del del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente dispone:

Articolo 147-bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Visto l'art.183 del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente dispone:

Articolo 183 Impegno di spesa

1. *L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.*
2. *Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:*
 - a) *per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;*
 - b) *per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;*
 - c) *per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.*
3. *Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.*
4. *Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.*
5. *Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.*
6. *Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:*
 - a) *sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;*
 - b) *sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.**Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.*
7. *I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.*
8. *Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.*
9. *Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.*
- 9-bis. *Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

Visto l'art.191 del D. Lgs. n.267/2000 che testualmente dispone:

Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e

prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

[6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.]

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Visto l'articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, che testualmente dispone:

Art. 36 Contratti sotto soglia

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

Visto l'art.33 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Visto l'art.32 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

"5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione"

Visto l'art.32 commi 9 e 10, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevedono:

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b);

Visto l'art.32 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

Visto l'art.32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente prevede:

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza

e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Ritenuto di approvare l'aggiudicazione del servizio di assistenza ad personam per il Comune di Sale Marasino per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 in conformità alla *proposta di aggiudicazione* di cui alla determinazione dirigenziale n. 1137/2019 del 31.07.2019 della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia – Sezione Distaccata del Sebino Bresciano;

Ritenuto, inoltre, di disporre la consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali di che trattasi stante il fatto che l'inizio dell'anno scolastico è previsto per 12 settembre 2019 (per la scuola primaria e secondaria di primo grado) e che, entro tale data, non sarà di certo possibile il perfezionamento del contratto;

Ritenuto, infine di assumere l'impegno di spesa relativo all'esercizio finanziario 2019 (mesi da settembre a dicembre) e agli esercizi finanziari 2020 e 2021, riservandosi, con successivo provvedimento, di impegnare la restante spesa relativa all'anno 2022 (mesi da gennaio a giugno);

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di prendere atto che con determinazione Dirigenziale n. 1137/2019 del 31.07.2019, la C.U.C. - Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia – Sezione Distaccata del Sebino Bresciano - ha approvato i verbali di gara relativi alla procedura di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza ad personam per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 proponendo l'aggiudicazione alla Ditta Serena Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Lograto (BS), Via Maria Montessori n. 14 – C.F. e P.IVA 02840920173 che ha offerto un ribasso pari al 4,6249% per un valore economico pari ad € 111.606,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 990,00 quali costi della sicurezza propri aziendali e € 110.418,00 quali costi del personale) a fronte di una base d'asta di € 117.018,00 oltre IVA, e per un importo orario di € 16,91 oltre IVA di legge;

3-Di aggiudicare, ai sensi dell'art.32 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, alla Ditta Serena Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Lograto (BS), Via Maria Montessori n. 14 – C.F. e P.IVA 02840920173 – l'appalto del servizio di assistenza ad personam per il Comune di Sale Marasino per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, con decorrenza dal mese di settembre 2019, che ha offerto un ribasso pari al 4,6249% per un valore economico pari ad € 111.606,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 990,00 quali costi della sicurezza propri aziendali e € 110.418,00 quali

costi del personale) a fronte di una base d'asta di € 117.018,00 oltre IVA, e per un importo orario di € 16,91 oltre IVA di legge;

4-Di dare atto che il corrispettivo è stato calcolato sulla base di un monte ore totale stimato in n. 6.600, pari a n. 2.200 ore presunte ad anno scolastico e che il Comune, ai sensi degli articoli sotto indicati, si riserva, in caso di necessità e secondo opportuni accordi, di modificare, aumentare o ridurre il monte ore, alle stesse condizioni applicate in fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione (in aumento o in diminuzione) del 20%:

- art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato) e l'art. 120 del R.D. n. 827/1924, che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura;
- art.106 del D. Lgs. 50/2016;

5-Di precisare che la spesa complessiva presunta per l'intero triennio (anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022), ammontante ad € 111.606,00 + I.V.A. 5%, per un totale complessivo di € 117.186,30, I.V.A. compresa, è così suddivisa:

	settembre/ dicembre 2019	Intero anno 2020	intero anno 2021	gennaio/ giugno 2022	Totale
Totale imponibile	14.880,80	37.202,00	37.202,00	22.321,20	111.606,00
I.V.A. 5%	744,04	1.860,10	1.860,10	1.116,06	5.580,30
Totale IVA compresa	15.624,84	39.062,10	39.062,10	23.437,26	117.186,30

6-Di precisare che il costo orario di aggiudicazione, offerto dalla ditta vincitrice in sede di gara, potrà essere oggetto di revisione dal secondo anno scolastico di validità dell'appalto. L'eventuale aumento del costo orario non potrà essere superiore all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati generale al netto dei tabacchi (FOI), calcolato sulla media dei 12 mesi precedenti quello di riferimento;

7-Di precisare che:

- a) -il servizio dovrà essere espletato alle condizioni meglio indicate negli atti di gara e nel capitolato speciale d'appalto approvato con determinazione del Responsabile di quest'Area n. 68 del 30.05.2019, nonché nelle offerte economica e tecnica presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara;
- b) -nel corrispettivo è compreso tutto quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto a carico dell'Impresa;

8-Di dare atto che nei confronti della Ditta aggiudicataria verranno avviati da parte della Stazione Appaltante i controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara;

9-Di precisare che la presente aggiudicazione acquisisce efficacia solamente con l'esito favorevole dei suddetti controlli circa il possesso dei prescritti requisiti di ammissione alla procedura in parola in capo all'aggiudicataria;

10-Di disporre, ai sensi dell'art.32 comma 13 del D. Lgs. n.50/2016, la consegna anticipata in via d'urgenza delle prestazioni contrattuali di che trattasi stante il fatto che per l'inizio dell'anno scolastico non sarà di certo possibile il perfezionamento del contratto;

11-Di impegnare sul bilancio di previsione 2019-2020-2021 - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, dando atto che la spesa effettiva risulterà dalle reali necessità:

- Capitolo: 10450307-1
- Descrizione: "Assistenza ai disabili nelle scuole"
- Missione: 4 "Istruzione e diritto allo studio"
- Programma: 6 "Servizi ausiliari all'istruzione"
- Piano dei conti: U.1.03.02.15.999

	Bilancio di Previsione 2019- 2020-2021 - esercizio finanziario di esigibilità 2019 -	Bilancio di Previsione 2019- 2020-2021 - esercizio finanziario di esigibilità 2020 -	Bilancio di Previsione 2019- 2020-2021 - esercizio finanziario di esigibilità 2021 -	TOTALE
	Impegno di spesa mesi da settembre a dicembre 2019	Impegno di spesa intero anno 2020	Impegno di spesa intero anno 2021	
Imponibile	14.880,80	37.202,00	37.202,00	89.284,80
I.V.A. 5%	744,04	1.860,10	1.860,10	4.464,24
Totale	15.624,84	39.062,10	39.062,10	93.749,04

12-Di riservarsi, con successivo provvedimento, di impegnare la restante somma relativa all'anno 2022 (mesi da gennaio a giugno);

13-Di dare atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito i seguenti codici CIG:

- -CIG padre: 7958035A39
- -CIG figlio: 8008801FA5

14-Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

15-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

16-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

17-Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

18-Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non si tratta di attività svolte presso locali dell'amministrazione appaltante e, dunque, non è stato necessario redigere un documento unico di

valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

19-Di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto di fornitura o di servizi di che trattasi.

Il Responsabile dell'Area
dott. Fernando Fauci